

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** (nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

**OGGETTO: Determinazione del fondo unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 da erogarsi nell'anno 2023 da parte delle strutture private accreditate insistenti nell'ambito territoriale dell'Asl Taranto**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che:

l'art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. stabilisce che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende ospedaliere, dalle Aziende Universitarie e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché da soggetti accreditati che svolgono tale funzione nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies della medesima norma;

le Linee Guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione, pubblicate sulla G.U. n. 124 del 30.05.1998, precisano che gli interventi di riabilitazione estensiva o intermedia sono erogati presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario ex art. 26, L. 833/78. In particolare i presidi e i centri di riabilitazione extraospedaliera erogano detti interventi di riabilitazione a ciclo diurno e/o continuativo rivolti al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualsiasi causa;

l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992, in attuazione del comma 1, stabilisce che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;

la Legge Regionale n. 14/2004, art. 17, co. 1 stabilisce che a norma dell'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. la Regione procede a fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad assicurare i livelli essenziali di assistenza, nonché ad emanare indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati;

l'art. 8 della Legge Regionale n. 4/2010, di modifica dell'art. 19 della L. R. n. 26/2006, stabilisce che i Direttori Generali delle ASL, previa determinazione del fabbisogno di prestazioni nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria, nonché della capacità produttiva delle risorse proprie in relazione alle attività da garantire, stipulano gli accordi contrattuali con i presidi privati già provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati con il servizio sanitario regionale per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare ex art. 26 L. 833/78 con le strutture insistenti nel proprio territorio;

la L.R. n. 12 del 24/09/2010 ha stabilito che, in attuazione dell'art. 8 quinquies, commi 2 lett. e-bis) e 2 quater del D.Lgs. 502/92, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente e ha posto il divieto di erogazione e relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi;

la L.R. n. 9/2017, art. 21, prevede che la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate;

#### CONSIDERATO CHE

la Regione Puglia con D.G.R. n. 1494 del 4 agosto 2009 ha approvato i criteri operativi per la definizione degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, relativi alla erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26, Legge n. 833/78 da parte delle strutture private istituzionalmente accreditate;

la precitata D.G.R. n. 1494/2009 prescrive, inoltre, che l'Azienda Sanitaria Locale procede:

- alla determinazione di un fondo unico da destinare alla remunerazione delle prestazioni ex art. 26, L. 833/78;
- alla determinazione del fabbisogno ripartito secondo le diverse tipologie del setting assistenziale;
- all'individuazione dei volumi delle prestazioni da contrattualizzare con le strutture private accreditate;
- alla assegnazione del tetto di spesa per ciascuna struttura tenuto conto di diversi parametri, nei limiti della potenzialità erogativa delle singole strutture;

le richiamate Linee Guida regionali, approvate con D.G.R. 1494/2009, stabiliscono che per l'acquisto delle prestazioni ex art. 26 L. 833/78 si debba tener conto, tra l'altro, della dislocazione territoriale della struttura erogatrice onde assicurare facilità di accesso all'utenza;

la D.G.R. n. 2672 del 28/12/2009 di modifica della D.G.R. n. 1494/2009, ha stabilito che a partire dall'anno 2010 si procede alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private applicando i criteri della D.G.R. 1494/09;

con DD.GG.RR. nn. 1400/2007, 2185/2010 e 2336/2010 la Regione Puglia ha stabilito le tariffe da applicare per la retribuzione delle prestazioni sanitarie di riabilitazione nel limite del tetto di spesa assegnato annualmente dei volumi e tipologie di prestazioni oggetto degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate anche mediante l'applicazione della regressione tariffaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1494/2009;

i Regolamenti Regionali n. 16/2010 e 20/2011 hanno disciplinato metodologie e modalità di accesso per consentire l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione domiciliare ex art. 26, L. 833/78 e determinato le linee programmatiche in merito ai requisiti organizzativi che le strutture private provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditate devono possedere, in aggiunta a quelli di cui al R.R. 3/2005, al fine di sottoscrivere contratti con la ASL;

l'art. 5 del R.R. n. 16/2010 stabilisce che le prestazioni di riabilitazione domiciliare possono essere effettuate, a seguito di accordo contrattuale, prioritariamente da strutture private di riabilitazione insistenti sul territorio aziendale, e successivamente da quelle insistenti in altri ambiti territoriali;

la D.G.R. n. 933 del 10/05/2011 ha recepito il Piano d'indirizzo per la Riabilitazione sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10/02/2011 che fornisce indicazioni sui criteri e i requisiti dei vari settings riabilitativi che consentano di stabilirne l'appropriatezza d'uso in base alle risorse disponibili;

con D.G.R. n. 1668 del 07/08/2012, recante oggetto: "D.G.R. n. 1494/2009 – Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art. 26 L. 833/78)" è stato approvato lo schema tipo di contratto tra le AA.SS.LL. e le strutture private accreditate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in oggetto;

con RR. n. 12 del 16/4/2015 la Regione Puglia ha individuato il fabbisogno, disciplinato l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, individuato i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio, individuato gli ulteriori requisiti per l'accreditamento delle strutture extraospedaliere denominate Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, nonché i criteri di eleggibilità degli assistiti che possono accedere ai predetti Presidi;

con D.G.R. n. 813 del 07/06/2016 recante oggetto: "*Modifiche schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art. 26 L. 833/78*" la Giunta regionale ha approvato il nuovo schema tipo di accordo contrattuale caratterizzato dalla riscrittura dell'art. 4 del medesimo schema ove si precisa che le prestazioni erogate in favore dei pazienti extraregionali non rientrano nel tetto di spesa assegnato dall'Azienda Sanitaria Locale

all'erogatore privato con la conseguenza che le relative remunerazioni devono essere addebitate direttamente alla ASL di residenza dell'assistito;

la Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2017 e ss.mm.e ii., ha introdotto la nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;

#### PRECISATO CHE

con DGR 1412/2021 la Regione Puglia ha approvato il fondo di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali valevoli per l'anno 2021 determinato in complessivi €128.566.954,82; il predetto fondo, in ragione del principio sancito dalla Giurisprudenza (Corte Costituzionale n. 236/2012 – sentenza TAR Lecce n. 2337/2013 e n. 2339/13) secondo il quale le AASSLL devono garantire l'erogazione delle prestazioni in oggetto ricorrendo, in primis alle strutture pubbliche e in subordine alle strutture private accreditate insistenti nel territorio di competenza, è stato integrato mediante implementazione del fondo storico, assegnato dalla Regione alle AASSLL negli anni 2010/2020, con le somme rivenienti dall'acquisto di prestazioni da Centri extraregionali; Contestualmente, la DGR 1412/2021 impartiva ai Direttori Generali indirizzi strategici mirati ad azzerare la spesa per la mobilità passiva;

con nota prot.n.. AOO/183 del 5/01/2022 n. 00151 la Regione Puglia ha notificato la DGR 2185 del 22/12/2021 avente ad oggetto “*Fondo di remunerazione regionale per l’acquisto di prestazioni da Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali valevole per l’anno 2021*”- **INTEGRAZIONE- AGGIORNAMENTO TARIFFE** con la quale è stato riapprovato il fondo regionale di remunerazione nella misura di € 130.985.409,99 ed è stata approvata la tabella degli aggiornamenti delle tariffe per le prestazioni riabilitative ex art. 26;

nella citata deliberazione, ulteriormente confermato dalla nota prot.n. AOO/183 del 5/01/2022 n. 00151, è stato espressamente previsto che *in relazione all’incremento del 7% delle tariffe attualmente vigenti per le attività di riabilitazione ex art. 26, si precisa che agli erogatori che non utilizzano il CCNL Aiop sanità privata per il setting assistenziale TRIP si applicherà la tariffa TRIP di cui alla DGR 1400/2007 rivalutata, fermo restando il rispetto dello standard organizzativo di cui al RR n. 3/2005. Inoltre, in relazione al setting riabilitativo domiciliare, poiché trattasi di nuova disciplina introdotta dal RR n. 16/2010, come modificati dal RR n.20/2011, che ne ha determinato il relativo standard organizzativo, l’unica tariffa applicabile è quella di cui alla DGR 2356/2010 che ha valorizzato la voce “costo del personale” in applicazione del CCNL Aiop – sanità privata. Ne consegue, pertanto, l’obbligo per gli erogatori accreditati per tale setting all’utilizzo di tale tipologia contrattuale per il personale dipendente;*

con DGR 1293 del 20/09/2022 la giunta regionale ha aggiornato le tariffe regionali per le strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali, uniformandone anche la metodologia di calcolo;

con DGR 1490 del 28/10/2022 la Regione Puglia ha determinato le nuove tariffe di riferimento regionali relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari in riferimento all'Assistenza Socosanitaria in favore di soggetti disabili, subordinando l'entrata in vigore delle stesse alla sottoscrizione delle pretese; contestualmente ha dettato ulteriori indirizzi applicativi in merito prevedendo 1) nelle more della sottoscrizione delle pretese e dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, la conferma dell'applicazione delle tariffe di cui alla DGR 2185/2021, con gli indirizzi applicativi ivi contenuti, con la sola eccezione del setting domiciliare di cui ai RR 16/2010 e 20/2011, per il quale trova applicazione, a decorrere dal 1 ottobre 2022, la nuova tariffa approvata con la medesima DGR, in quanto tale setting non sarà oggetto di pretesa; 2) la conferma del fondo di remunerazione per l'acquisto di prestazioni ex art. 26 di cui alla DGR 2185/2021 pari a complessivi € 130.985.409,99, svincolandolo dalla spesa extraregionale; 3) per l'anno 2022 l'aggiornamento tariffario non comporta variazione di spesa, fermo restando che la conferma del fondo di remunerazione di cui alla DGR 2185/2021, al netto della spesa relativa alla mobilità passiva, impatta per circa 12 milioni rispetto alla spesa storica;

con DGR 1541 del 07/11/2022 la Regione Puglia nel riconfermare, per i presidi di riabilitazione ex art. 26, l'applicazione delle nuove tariffe di cui alla DGR 1490/2022 alla sottoscrizione delle pretese, ridetermina la tariffa di riferimento regionale per la prestazione riabilitativa domiciliare ex art. 26, confermando, per le ragioni già esposte, la decorrenza dell'applicazione dal 01 ottobre 2022;

con DGR 810 del 12/06/2023 la Regione Puglia ha istituito il fondo di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Riabilitazione, valevole per l'anno 2023 confermando l'importo complessivo già stanziato per l'annualità precedente, pari a € 130.985.409,99 ma procedendo a una redistribuzione dello stesso tra le diverse AA.SS.LL. basata in parte sui volumi di domanda di prestazioni riabilitative da parte della popolazione residente nella provincia di riferimento, in parte applicando un sistema di premialità per quelle aziende sanitarie che hanno recuperato in tutto o in parte la spesa storica per acquisto di prestazioni da strutture extraregionali;

PRESO ATTO che

che per effetto del predetto incremento, il Fondo di remunerazione per l'Asl Taranto è pari a € 28.259.682,00;

EVIDENZIATO che la ASL di Taranto per soddisfare la domanda di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78, non fronteggiabile esclusivamente con le proprie strutture interne, si è avvalsa delle strutture private accreditate, entrambe insistenti nel territorio aziendale:

1. Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili e Recupero Minori s.r.l. (di seguito O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.) con sede in Laterza (TA) – Cod. Fisc: 80009750730 e P. IVA: 00350530739 – in nome del suo legale rappresentante;
2. Carlo Fiorino Hospital SpA (Presidio Casa di Cura “Santa Rita”) con sede in Taranto – Cod. Fisc./P. IVA: 00273480731 – in nome del suo legale rappresentante;

#### VISTE

- la nota del 23/12/2010 con la quale l’O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. dichiarava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, co. 3 L.R. 4/2010, il possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e L.R. n. 4/2010 relativamente ai settings residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare;
- la Determinazione Dirigenziale n. 233 del 22/09/2014 del Servizio Accreditamenti della Regione Puglia con la quale è stato confermato alla O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. l’accreditamento istituzionale per trasferimento, ai sensi degli articoli 5, co. 1, lett. a), punto 3.3, 24, co. 3 e 29, co. 4 bis della L.R. n. 8/2004 e ss.mm.ii., di un Presidio di Riabilitazione Funzionale con dotazione di n. 270 p.l. destinati all’erogazione di prestazioni residenziali ex art. 26, L. 833/78;
- la Determinazione Dirigenziale n. 296 del 26/10/2015 dell’Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità con la quale viene conferito all’ O.S.M.A.I.R.M. S.r.l. l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di n. 325 (13 moduli) prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art. 26, L. 833/78;

#### VISTE

- la Determinazione Dirigenziale n. 329 del 20/12/2013 del Servizio Accreditamenti della Regione Puglia con la quale è stato accreditato alla Casa di Cura Santa Rita un Modulo di n. 20 p.l. per prestazioni ex art. 26 L. 833/78;
- la Determinazione Dirigenziale n. 150 del 27/06/2019 del Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia con la quale – ai sensi dell’art. 9, comma 2 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 - è stato disposto il trasferimento in favore della incorporante “Carlo Fiorino Hospital spa” C.F./P.I. 00273480731, con sede legale in Taranto alla via Masaccio n. 12, della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti riguardanti la Casa di Cura “Santa Rita”, con sede in Taranto al viale Magna Grecia n. 191 e facenti capo alla “Santa Rita s.r.l.”;

#### PRESO ATTO CHE

Con nota del 19/07/2021 la Casa di cura Santa Rita comunicava già per l'anno 2021 l'applicazione del contratto AIOP sanità privata a tutto il personale in servizio adibito ad erogare le prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/78;

con successiva nota del 25/11/2022 l'O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. ha comunicato che al 31/10/2022 il numero medio dei propri dipendenti inquadrati con l'applicazione del CCNL AIOP rappresenta il 46% di tutto il personale in forza presso i centri di riabilitazione ex art. 26;

con nota del 26/01/2023 l'O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. precisava che alla data del 31/10/2022 il numero dei O.S.M.A.I.R.M. in forza presso i centri di riabilitazione ex art. 26 erano per il 46% inquadrati con il CCNL AIOP Sanità privata, mentre il restante 54% era inquadrato con il CCNL AIOP sanità privata RSA e che i dipendenti inquadrati nei contratti CCNL AIOP Sanità privata e AIOP sanità privata RSA sono impiegati in tutti i setting assistenziali;

con successiva nota del 03/05/2023 l'O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. precisava che nel 46% di tutto il personale inquadrato con l'applicazione del CCNL AIOP Sanità Privata è compreso tutto il personale impiegato nel setting TRIP;

che la DGR 810/2023 dispone che il rispetto degli indirizzi impartiti nelle deliberazioni n. 2185/2021 e n. 1541/2022 in merito alla tipologia di CCNL da applicare, andrà verificato in sede di sottoscrizione di accordo contrattuale con il soggetto erogatore;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di ripartire il predetto Fondo Unico di remunerazione per l'anno 2023 tra le due strutture sanitarie private accreditate come precisato nello schema che segue:

STRUTTURA	FONDO	PERIODO
O.S.M.A.I.R.M. S.r.l.	€ 27.475.480,72	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Carlo Fiorino Hospital S.p.A. (Presidio Santa Rita)	€ 784.201,28	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

PRECISATO che l'individuazione dei volumi delle prestazioni da contrattualizzare, nonché l'assegnazione ad ognuna delle strutture private sopra specificate del tetto di spesa invalicabile previsto per l'anno 2023, ripartito per singola disciplina accreditata e tenuto conto delle potenzialità di erogazione di ciascuna struttura e della dislocazione territoriale, è specificata nello schema che segue:

STRUTTURA SANITARIA	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO 2023				
	RESIDENZIALE	SEMIRESIDENZIALE	AMBULATORIALE	DOMICILIARE	TOTALE
O.S.M.A.I.R.M. S.r.l.	15.112.725,86	1.328.980,30	6.397.069,94	4.636.704,62	<b>27.475.480,72</b>
Carlo Fiorino Hospital S.p.A. (Presidio Santa Rita)	784.201,28				<b>784.201,28</b>

TOTALE	15896927,14	1328980,3	6397069,94	4636704,62	<b>28259682</b>
--------	-------------	-----------	------------	------------	-----------------

## PRECISATO

che, in attuazione dell'articolo 8-quinquies, co. 2, lett. e-bis), e del co. 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente;

che l'art. 20 della L.R. n. 1/2005 prevede che a norma dell'articolo 8-quater, comma 2 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali;

che la Regione Puglia con L.R. 12/2010 e L.R. 2/2011 ha previsto il divieto di erogazione e relativa remunerazione di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa assegnati con oneri a carico del SSR da parte degli erogatori privati di cui al precedente punto;

che è posto l'obbligo, a carico delle le strutture private con le quali vengono stipulati accordi contrattuali per l'erogazione delle prestazioni ex art. 26, della introduzione/registrazione sul Sistema Informativo Sanitario Regionale Edotto dei flussi informativi inerenti all'attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 svolta con oneri a carico del SSR.;

DATO ATTO che la sottoscrizione dei contratti ex art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 con gli erogatori sopra specificati, potrà avvenire in conformità allo schema tipo di accordo contrattuale di cui alla D.G.R. n. 813/2016, integrato con le disposizioni di cui alla D.G.R. 1412/2021;

Istruttore, Collaboratore Amministrativo professionale: Fariba Roccaforte  
Responsabile U.O. Concorsi, assunzioni, gest. ruolo, gest. amm.va pers. conv e Pac: Paola Fischetti

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

## **DELIBERA**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di dare esecuzione alla D.G.R. n. 2185/2021, alla D.G.R. 1490 del 28/10/2022 e alla DGR 1541 del 07/11/2022 e alla DGR 810/2023 e procedere alla definizione degli accordi contrattuali per l'acquisto e la remunerazione delle prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/78 dagli erogatori sotto specificati;
- 2) di determinare, per l'effetto di cui al precedente punto ed in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 810/2023, che per l'anno 2023 il Fondo Unico Aziendale, unico ed invalicabile per l'acquisto di prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 l. 833/78, è pari a ad € **28.259.682,00**;
- 3) di stabilire, pertanto, che il fondo di remunerazione unico ed invalicabile di cui al precedente punto sarà ripartito tra le n. 2 Strutture Private Accreditate insistenti sul territorio aziendale, in conformità ai criteri applicativi dettati con D.G.R.1494/2009, e precisamente:
  - Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili e Recupero Minori S.r.l. (O.S.M.A.I.R.M.) con sede legale in Laterza, in nome del suo legale rappresentante;
  - Carlo Fiorino Hospital SpA (Presidio Santa Rita) con sede in Taranto, in nome del suo legale rappresentante;
- 4) di assegnare per l'anno 2023 a ciascuna delle suddette strutture private accreditate il tetto invalicabile di spesa per singola disciplina accreditata - come precisato nello schema che segue:

STRUTTURA SANITARIA	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO 2023				
	RESIDENZIALE	SEMIRESIDENZIALE	AMBULATORIALE	DOMICILIARE	TOTALE
O.S.M.A.I.R.M. S.r.l.	15.112.725,86	1.328.980,30	6.397.069,94	4.636.704,62	<b>27.475.480,72</b>
Carlo Fiorino Hospital S.p.A. (Presidio Santa Rita)	784.201,28				<b>784.201,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>15896927,14</b>	<b>1328980,3</b>	<b>6397069,94</b>	<b>4636704,62</b>	<b>28259682</b>

- 5) di prendere atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 14/02/2023 era stata impegnata in via provvisoria la spesa di € 27.256.309,67 a valere sul conto n. 706.110.00135 e contestualmente di registrare la differenza di spesa pari a € 1.003.372,33 (€ 28.259.682,00 - € 27.256.309,67) sul conto economico aziendale n. 706.110.000.20 – “Assistenza Riabilitativa. ex art. 26 L. 833/78 da privato (intraregionale)” del Bilancio di Esercizio 2023;

- 6) di dare corso, successivamente all'adozione del presente provvedimento, alla predisposizione dei singoli contratti per l'acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui sopra in conformità alla D.G.R. 813/2016, nonché alla D.G.R. 1412/2021, DGR 2185/2021, DGR 1490/2022, DGR 1541/2022 e alla DGR 810/2023 ed alla sottoscrizione degli stessi con i legali rappresentanti delle strutture sanitarie sopra specificate;
- 7) di precisare che resta confermato, a carico delle strutture private con le quali vengono stipulati accordi contrattuali per l'erogazione delle prestazioni ex art. 26, L. 833/78, l'obbligo della introduzione/registrazione sul Sistema Informativo Sanitario Regionale Edotto dei flussi informativi inerenti alla predetta attività riabilitativa svolta a carico del SSR;
- 8) di precisare che le prestazioni erogate al di fuori del volume e delle tipologie assistenziali definiti negli accordi contrattuali non potranno essere remunerate con oneri a carico del SSR;
- 9) di incaricare la Direzione del Dipartimento Assistenza Riabilitativa Territoriale, in aggiunta ai controlli di competenza, della verifica e corretta applicazione di quanto contenuto nel presente provvedimento;
- 10) di incaricare la Direzione della S.S.D. UVARP – Unità Valutazione Appropriatezza Ricoveri e Prestazioni ASL TA della verifica e controllo di competenza;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento all'Area Economico e Finanziaria ASL TA per gli adempimenti consequenziali;
- 12) di notificare a cura dell'U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione Ruolo, Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e PAC, il presente provvedimento a mezzo di posta elettronica certificata:
  - ✓ alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – assistenza sociosanitaria;
  - ✓ al Dipartimento Assistenza Riabilitativa Territoriale ASL TA;
  - ✓ all' O.S.M.A.I.R.M. S.r.l. con sede in Laterza alla Via Cappuccini n. 9;
  - ✓ alla Carlo Fiorino Hospital spa (Presidio Santa Rita) con sede in Taranto alla Via Masaccio n. 12;
  - ✓ al Dipartimento di Prevenzione ASL TA per le attività di controllo di competenza;
  - ✓ alla S.S.D. UVARP per le attività di controllo di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*